



CODICE PENALE

Art. 644-bis c.p.

Usura impropria

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.

Versione in vigore dal 8 agosto 1992 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 marzo 1996 · versione 137

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Tredicesimo — Dei delitti contro il patrimonio
Capo	II — Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-penale/art-644-bis-usura-impropria/
versione/137](https://ratiolegis.it/codice-penale/art-644-bis-usura-impropria/versione/137)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it